# CAMERA DEI DEPUTATI N. 649

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, PIRO, MILANI, ARTIOLI, SEPPIA, RENZULLI**

*Presentata l'8 luglio 1987*

## Norme per il riconoscimento di un terzo dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende corrispondere in parte alle molteplici esigenze dei cittadini ciechi in servizio nelle scuole statali, in qualità di presidi, direttori didattici ed insegnanti, nonché docenti e ricercatori universitari, prevedendo una maggiorazione dell'anzianità pari ad un terzo del servizio effettivamente prestato, ai fini del loro collocamento a riposo anticipato.

Nella scuola, i presidi, i direttori didattici e gli insegnanti, nonché i docenti e i ricercatori universitari ciechi ottengono una sistemazione lavorativa avvalendosi unicamente delle loro capacità e conseguendo, proprio in forza di questo, livelli di rendimento analoghi a quelli del personale vedente.

Tuttavia, la necessità di raggiungere quotidianamente la scuola, spesso lontana dall'abitazione, e soprattutto l'imprescindibile esigenza di un costante aggiornamento culturale e professionale impongono al non vedente un dispendio di energie superiore al comune, sottoponendo il cieco ad un logorio maggiore di quello cui va soggetto il vedente che svolga la stessa attività. Tale logorio, sul quale sono unanimi i pareri di tutti i più qualificati studiosi dei problemi connessi con le minorazioni visive, è la prima, anche se non l'unica ragione che giustifica la presente proposta di legge.

Una corretta valutazione del problema non potrà comunque prescindere dagli altri motivi esposti di seguito.

Molti ciechi, in genere, concludono gli studi più tardi di quanto comunemente accada, o perché le famiglie, per disinformazione, li scolarizzano con alcuni anni di ritardo, o perché sono costretti ad interrompere gli studi già iniziati, per il sopraggiungere della minorazione. Il pe-

riodo di attesa, prima di iniziare l'attività nella scuola, generalmente risulta abbastanza lungo, tanto che l'Unione italiana dei ciechi si è vista costretta a chiedere che la prima legge, concernente l'ammissione dei ciechi ai concorsi a cattedre (la legge 5 gennaio 1955, n. 12), prevedesse l'abolizione del limite massimo di età. Per questo motivo, giunta l'età stabilita dalle vigenti leggi per il collocamento a riposo, molti ciechi non giungono a maturare un'anzianità sufficiente che garantisca loro un soddisfacente trattamento di quiescenza.

Va ancora rilevato che l'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riconosce al personale delle scuole ed istituti statali aventi particolari finalità, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del servizio effettivamente prestato, ai fini del trattamento di quiescenza. Poiché anche le scuole speciali e gli istituti per ciechi figurano tra quelli considerati da tale disposizione, si è determinata una grave sperequazione tra i ciechi che operano nelle pubbliche scuole e quelli in servizio nelle scuole speciali. La sperequazione risulta ancor più grave, se si considera che, mentre nelle classi delle scuole speciali per ciechi (nelle quali, peraltro, insegnano anche molti vedenti), non vi possono essere più di quindici allivi (in realtà soltanto eccezionalmente), le classi della scuola pubblica sono notoriamente più numerose. Inoltre, gli insegnanti di discipline musicali, che tra i non vedenti occupati nella scuola costituiscono l'assoluta maggioranza, sono tenuti a seguire fino a sedici classi, negli istituti magistrali, e nove, nella scuola media dell'obbligo.

Va inoltre ricordato che il legislatore riconoscendo che i lavoratori ciechi incontrano obiettivamente difficoltà superiori, rispetto ai vedenti, nell'espletamento delle loro funzioni, con legge 4 aprile 1952, n. 218, prevede che il lavoratore cieco venga collocato a riposo al compimento dei 55 anni di età e la lavoratrice a 50 anni.

La stessa regione Sicilia, con propria legge 7 maggio 1976, n. 6, ha riconosciuto un abbuono di 10 anni di carriera a tutti i ciechi dipendenti dagli uffici regionali e da altri enti locali.

Va aggiunto infine che analoghe considerazioni hanno indotto il legislatore a riconoscere come attività particolarmente usurante quella svolta dai centralinisti telefonici ciechi (legge 29 marzo 1985, n. 113); conseguentemente a tale riconoscimento è stato attribuito a tutti i centralinisti ciechi un beneficio simile a quello richiesto con la presente proposta di legge, cioè un abbuono a fini pensionistici e della anzianità contributiva di quattro mesi per ogni anno di servizio prestato.

Tale riconoscimento oltre ad essere giusto ed equo non rappresenta un aggravio significativo per l'erario; infatti essendo gli insegnanti ciechi circa la decima parte dei centralinisti telefonici ciechi, anche la spesa sarà pari al 10 per cento di quella prevista per questi ultimi e cioè cento milioni annui.

Ciò considerato l'aspettativa della categoria può essere soddisfatta con la rapida approvazione di questa proposta di legge, che rappresenta nient'altro che una anticipazione rispetto ad analoghe norme, previste nella forma previdenziale.

La proposta di legge è formata da due articoli, il primo contenente il riconoscimento del beneficio ed il secondo la previsione della spesa.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, ai ciechi in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in qualità di presidi, direttori didattici ed insegnanti, nonché docenti e ricercatori universitari, viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

ART. 2.

1. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cento milioni annui, si provvede per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.